

della restituzione della somma in parola, dovrà consentire l'iscrizione di ipoteca sulla porzione di immobile sulla quale graverà la quota di mutuo sopra considerata;

3° - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatori delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai commi 1° e 2°;

4° - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, sulle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere frazionati e ripartiti; a stabilire l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei registri immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento suddetta nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di atti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 18 novembre 1949 - il 19 novembre 1949 al n. 34593 reg. gen. d'ord. e n. 24957 del reg. form. e di quella da eseguirsi in dipenden-